

(approvato con Delib. G.P. n. 155 del 9.4.2009)
Provincia Regionale di Ragusa

Regolamento per il conferimento di mansioni superiori.

(Normativa di riferimento art. 52 D.Lgs. n. 165/2001 e art 8 CCNL EE.LL. 14.9.2000)

Art. 1

Le mansioni superiori attribuibili sono quelle e solo quelle della categoria immediatamente superiore, secondo l'ordinamento professionale, distinto in categorie, come approvato per gli EE.LL. dal CCNL del 31/3/1999.

Art. 2

Le mansioni attribuite devono avere la caratteristica della prevalenza rispetto a quelle ordinariamente svolte dal dipendente incaricato sotto un triplice coesistente profilo: qualitativamente (si deve richiedere un più elevato grado di specializzazione e/o un maggior impegno professionale), quantitativamente (le mansioni superiori devono essere tutte o la maggior parte di quelle del dipendente sostituito o previste per il posto vacante), temporalmente (le mansioni superiori devono coinvolgere l'intera o la gran parte dell'attività giornaliera/settimanale).

Art. 3

Il conferimento di mansioni superiori può riguardare solo il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 4

Presupposti:

- a. Posto d'organico divenuto vacante;
- b. Sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (esclusa l'assenza per ferie e per malattia fino a 3 mesi continuativi).

Al verificarsi dei superiori presupposti non esiste comunque l'obbligo di procedere al conferimento di mansioni superiori.

Art. 5

Connesse durate massime (in riferimento ai presupposti di cui all'art. 4):

- a. Non più di mesi 6, prorogabili per massimo ulteriori mesi 6 nel caso in cui siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante.
- b. durata dell'assenza del lavoratore sostituito.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce al dipendente incaricato il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

Art. 6

Al di fuori delle ipotesi sopra contemplate l'assegnazione delle mansioni superiori è nulla, ma al lavoratore che le abbia svolte è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il maggior onere ricade sul Dirigente che abbia disposto l'assegnazione.

Art. 7

Differenza retributiva: il lavoratore incaricato ha diritto a percepire la differenza, e solo essa, fra trattamento economico tabellare iniziale della categoria d'inquadramento (A1, B1, C1) e trattamento economico tabellare iniziale della categoria superiore (rispettivamente B1, C1, D1). L'eventuale incremento economico derivante dall'inquadramento in posizioni economiche di sviluppo della categoria è riassorbito nel superiore trattamento. La commisurazione del trattamento economico accessorio avviene sulla base della categoria superiore.

Art. 8

Competenza a conferire l'incarico: essa è riconosciuta a ciascun Dirigente di settore, ognuno per i posti vacanti del proprio settore, sentiti il Direttore Generale ed il Dirigente del Settore Personale. Nell'incarico devono essere specificati: **motivazione** (sia oggettiva, relativa cioè alle mansioni che si devono espletare, sia soggettiva, relativa cioè alla scelta dell'incaricato), **durata**, **compenso** (anche per rimando alle norme contrattuali) e **copertura finanziaria**.

Art. 9

Criteri di scelta dell'incaricato.

Il Dirigente incarica il dipendente che ritenga più idoneo tra quelli che sono in servizio nel settore o nell'unità organizzativa autonoma ove il posto è vacante e che si occupino delle procedure, operazioni e materie oggetto delle mansioni superiori o analoghe alle stesse.

Nell'operare la scelta il Dirigente, ferma restando la sua valutazione di opportunità, tiene conto dell'esperienza professionale acquisita, desumibile dai titoli culturali e

professionali e di servizio posseduti e dall'idoneità in concorsi pubblici nel profilo interessato rilevabili dal fascicolo personale del dipendente.

Il dipendente da incaricare deve essere comunque in possesso dei titoli e requisiti necessari per coprire il posto vacante mediante progressione verticale o accesso dall'esterno.

Il Dirigente competente dispone il conferimento delle mansioni superiori con provvedimento motivato, esplicitando le cause che hanno reso necessario procedere all'assegnazione di mansioni superiori e le ragioni di scelta ed individuazione del dipendente incaricato.

Art. 10

Risorse economiche. Nell'ambito delle risorse (oneri diretti + IRAP + oneri riflessi) stanziati in bilancio per il personale e nei limiti delle disponibilità ivi esistenti, il Dirigente può attribuire le mansioni superiori ricorrendone i presupposti e previo raccordo con il Dirigente del Settore Contabilità e Finanze.

Specifiche quantificazione delle risorse spendibili e ripartizione tra i vari settori potrà essere deliberata dalla Giunta in sede di bilancio o PEG annuale o di loro successive variazioni.